



COMUNE DI VIGO DI CADORE
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito e finalità

1. Il regolamento di polizia urbana disciplina comportamenti ed attività in ogni modo influenti sulla vita della comunità al fine di salvaguardare la convivenza civile, la salute e la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità e la conservazione dei beni comuni e la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Il regolamento è efficace su tutti gli spazi ed aree pubblici e su quelli privati aperti al pubblico transito.
3. Il regolamento disciplina inoltre attività e comportamenti in aree, edifici e locali privati non aperti al pubblico, quando ne derivino effetti dannosi per la collettività.
4. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna qualificazione, s'intende il regolamento di polizia urbana.

Art. 2

Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del regolamento è affidata al Corpo di Polizia municipale, agli Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria, ai dipendenti, appositamente individuati dell'Amministrazione comunale e delle aziende e società affidatarie di servizi pubblici locali nell'ambito dell'affidamento.
2. I limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme del regolamento sono indicati nel rispettivo articolo di riferimento.
3. Il trasgressore, alla contestazione dell'addebito, interrompe immediatamente la condotta illecita, ripristina lo stato dei luoghi ed adempie le prescrizioni del regolamento.
4. L'Amministrazione comunale elimina ogni conseguenza della condotta illecita e si sostituisce nell'esecuzione degli adempimenti omessi, con rivalsa di spese a carico del trasgressore.
5. Chi viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 500,00.
6. Di eventuali condotte riparatorie, mediante adesione volontaria, del danno causato si tiene conto nell'ordinanza ingiunzione determinante la sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 3

Esibizione di titolo

1. Nel caso in cui il regolamento o altri regolamenti prevedano l'ottenimento di un'autorizzazione o di una concessione, la medesima è presentata agli organi di vigilanza su loro richiesta.
2. Chi viola la disposizione del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 200,00.

CAPO II

OCCUPAZIONI ED ESPOSIZIONI

Art. 4

Occupazione di suolo

1. Qualsiasi occupazione di suolo aperto al pubblico transito è soggetta ad autorizzazione dell'Amministrazione comunale e dei suoi Enti funzionali come disposto dalle norme di legge.

2. Il concessionario, qualora l'occupazione di suolo renda difficoltoso individuare e raggiungere abitazioni private, attività commerciali, pubblici esercizi, uffici e aziende, predispone, a proprie spese, la segnaletica e le opere necessarie per individuare e raggiungere le abitazioni o la sede delle attività.

3. Le spese inerenti e conseguenti al rilascio dei suddetti atti amministrativi sono sempre a carico dei richiedenti.

4. La pulizia del luogo occupato è sempre a carico del concessionario.

5. Ad eccezione dei casi espressamente disciplinati dal regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dalla legislazione nazionale, chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 5

Occupazione per attività propagandistiche e pubblicitarie

1. Le occupazioni di suolo pubblico o di luogo aperto al pubblico transito per attività propagandistiche, escluse quelle richieste da associazioni, comitati, Organizzazioni non lucrative d'utilità sociale, organizzazioni sindacali, partiti e movimenti politici, sono concesse in base ai seguenti divieti e criteri:

a) divieto di rilascio a distanza inferiore a cinquanta metri dall'ingresso d'ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili, sedi di pubbliche amministrazioni, luoghi di culto e di memoria dei defunti;

b) divieto di rilascio a distanza inferiore a cento metri dal perimetro occupato da fiere e mercati;

c) l'occupazione non supera i due giorni consecutivi;

d) rilascio, nello stesso posto, ad un singolo richiedente, al massimo di sei concessioni per anno solare.

Eventuali deroghe possono essere concesse su parere dell'Ufficio comunale preposto sentita l'Amministrazione comunale.

2. L'Ufficio comunale preposto, sentito il parere dell'Amministrazione comunale individua le aree comunque non utilizzabili per le attività propagandistiche di cui al comma 1 in base ai seguenti criteri:

a) tutela architettonica, paesaggistica e storica;

b) sicurezza della circolazione stradale.

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 6

Occupazione con attività pericolose

1. Le occupazioni di suolo pubblico con veicoli, strutture o materiali che possano creare pericolo per la circolazione sono ammesse ed autorizzate solo se l'area è adeguatamente transennata e vigilata.

2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 7

Luminarie, addobbi, festoni

1. Luminarie, addobbi e festoni consistono unicamente in elementi decorativi ispirati alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

2. Per la collocazione di luminarie, addobbi e festoni è determinato, per le festività natalizie, un periodo intercorrente tra il 15 novembre d'ogni anno ed il 25 gennaio dell'anno successivo.

3. L'Amministrazione comunale può individuare altri periodi di festività durante le quali ammettere l'installazione di luminarie, addobbi e festoni.

4. Chi intende installare luminarie, addobbi e festoni presenta domanda all'Amministrazione comunale almeno trenta giorni prima dell'avvio delle operazioni di montaggio.

5. Alla domanda è allegata una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato e abilitato all'installazione d'impianti elettrici, nella quale si attesta la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta delle funi e dei supporti, anche preesistenti, sottoposti a peso aggiuntivo.

6. Luminarie, addobbi e festoni, se posti trasversalmente alla carreggiata, sono collocati ad altezza non inferiore a metri cinque virgola dieci dal piano della carreggiata.

7. Il committente, il tecnico che sottoscrive la certificazione e chi esegue l'installazione degli impianti sono responsabili in solido anche della conservazione, della manutenzione e dello smontaggio dei medesimi.

8. Le spese di manutenzione e rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti sono a carico dei soggetti che effettuano il montaggio, in solido con il o i committenti.

9. Sugli edifici sottoposti a tutela, luminarie, addobbi e festoni sono collocati senza autorizzazione dell'autorità preposta solo qualora si utilizzino esclusivamente supporti già esistenti.

10. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 8

Raccolte a scopo benefico

1. Le raccolte d'indumenti, carta e altri materiali a scopo benefico ed umanitario, nonché quelle d'offerte in denaro effettuate su aree pubbliche sono vietate nelle adiacenze degli ingressi di scuole, luoghi di cura o di memoria dei defunti.

2. Durante le operazioni di raccolta è vietato importunare le persone.

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 300,00.

CAPO III

SICUREZZA E SALUTE PUBBLICA

Art. 9

Trasporto di cose polverose o emananti cattivi odori

1. Il trasporto di letame e di sostanze in fermentazione o in putrefazione e in genere di cose atte a provocare disturbo o problemi d'igiene è ammesso nell'abitato solo se adottate tutte le misure per evitare la diffusione d'odore e polvere e la dispersione di liquami.

2. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 10

Trasporto e uso d'oggetti pericolosi

1. Il trasporto a mano o a spalla di scale, aste metalliche o in genere d'oggetti di lunghezza superiore a tre metri è effettuato da almeno due persone, disposte alle due estremità dell'oggetto in modo da evitare pericolo per i passanti.

2. L'uso in luogo pubblico di scale a mano o la collocazione temporanea di ostacoli, su area aperta al pubblico transito, è consentito solo se gli ingombri sono vigilati od opportunamente transennati.

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 11

Sicurezza di strutture od oggetti sugli edifici

1. Le strutture e gli oggetti mobili presenti sui tetti, sulle facciate degli edifici, sui balconi, sui ponteggi, sui muri di cinta e in qualsiasi luogo confinante con area soggetta a pubblico transito sono assicurati in modo da evitarne la caduta.

2. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 12

Alberi, rami e siepi

1. I rami e le siepi non possono invadere aree soggette a pubblico transito.

2. Rami di piante ad alto fusto possono sporgere, su aree soggette a pubblico transito, ad altezza superiore a tre metri dal marciapiede e superiore a cinque metri dalla carreggiata.

3. Ramificazioni e fogliame non possono limitare in ogni caso l'efficacia degli impianti d'illuminazione pubblica, la visuale in relazione alla circolazione stradale e la visibilità della segnaletica stradale.

4. Chi esegue lavori di taglio e potatura rimuove e smaltisce tempestivamente gli scarti e residui vegetali.

5. I proprietari, gli amministratori o i conduttori dei fondi confinanti con aree soggette a pubblico transito rimuovono fogliame, fiori, alberi o rami rinsecchiti o comunque lesionati.

6. Chiunque, anche in via professionale, svolga le opere suindicate o comunque il taglio di alberi, è tenuto alla pulizia del sito interessato al taglio, con l'asportazione di rami e quanto sia derivato dal taglio.

7. È in ogni caso fatto obbligo ai proprietari o ai conduttori di fondi agricoli o lotti di terreno, di provvedere alla periodica pulizia e sfalcio delle erbe, onde evitare il verificarsi il deposito o l'accumulo di immondizie, facile nido di ratti, topi o altri animali nocivi, con conseguente pregiudizio per la salute pubblica.

8. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00, fatte salve le disposizioni previste dalla legislazione nazionale.

CAPO IV

IGIENE URBANA, TUTELA E DECORO DELL'ABITATO E DELLE AREE VERDI

Art. 13

Pulizia del suolo e di strutture

1. E' vietato nei luoghi pubblici lasciar cadere, gettare o abbandonare qualsiasi rifiuto liquido o solido.

2. I proprietari o i conduttori d'edifici puliscono il piano di calpestio dei marciapiedi, degli ingressi, degli anditi, dei passaggi e dei sottoportici di rispettiva pertinenza.

3. I medesimi inoltre puliscono muri, strutture, grate, inferriate, vetrine, serramenti e quanto altro è visibile da area pubblica.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 14

Sgombero neve

1. I proprietari, gli amministratori o i conduttori d'immobili a qualunque scopo destinati, durante o immediatamente a seguito delle nevicate, sgomberano da neve e ghiaccio i tratti di marciapiede e le aree soggette a pubblico transito lungo il perimetro esterno degli edifici e relative pertinenze. Essi inoltre, in caso di formazione di ghiaccio, spargono materiale idoneo ad evitare cadute ai passanti.

2. I proprietari, gli amministratori o i conduttori d'immobili a qualunque scopo destinati rimuovono tempestivamente ghiaccioli pendenti e falde di neve sporgenti dalle strutture degli edifici.

3. Gli interessati, fino a rimozione avvenuta ed a proprie cure, delimitano l'area sulla quale possono cadere falde di neve o ghiaccio.

4. La neve è accumulata lungo i margini esterni dei marciapiedi o, ove manchino, ad un metro da ogni immobile e relative pertinenze.

5. Non è consentito accumulare neve in prossimità o a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti, delle isole ecologiche

interrate, delle caditoie stradali, dei chiusini dei pozzetti, degli idranti e delle prese antincendio.

6. L'obbligo di sgombero della neve e del ghiaccio sussiste anche in giorni festivi e le operazioni sono concluse prima delle ore dieci del mattino, se la nevicata è terminata durante la notte, e comunque entro tre ore dal suo termine se la nevicata cessa durante il giorno.

7. La neve ammassata non è sparsa su luogo pubblico.

8. E' vietato depositare su aree soggette al pubblico transito la neve rimossa da aree private. La neve scaricata da tetti o terrazze su suolo pubblico è tempestivamente rimossa dai soggetti indicati al comma 1.

9. E' vietato cospargere d'acqua il suolo soggetto a pubblico transito in periodo invernale, anche se lo spargimento avviene in via indiretta.

10. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 15

Pulizie e ripristini

1. Al termine dell'occupazione di suolo pubblico o di operazioni di carico e scarico il responsabile pulisce e ripristina l'area utilizzata.

2. L'Amministrazione comunale ripristina, in caso contrario, lo stato dei luoghi con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

3. Gli operatori commerciali su area pubblica presso posteggi isolati, nei mercati e nelle fiere provvedono allo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi tipo prodotti.

4. Gli operatori commerciali su area pubblica sgombrano l'area in concessione entro un'ora dalla fine dell'orario di vendita al pubblico stabilito dal Comune di Vigo di Cadore.

5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 16

Accensione di fuochi

1. Su tutto il territorio comunale nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò o fare spari in qualsiasi modo o qualunque arma, salvo quanto disposto dall'art. 50.

2. E' vietato su tutto il territorio comunale smaltire tramite combustione all'aperto rifiuti di qualsiasi genere.

3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica se i rifiuti vegetali provenienti dalla coltivazione. In tal caso è ammessa la combustione sul fondo di tali materiali, secondo le modalità esplicitate da apposita ordinanza sindacale e comunque solo in determinati periodi. Vengono fatte salve le prescrizioni di altre autorità di vigilanza, quali il Corpo Forestale dello Stato o Comando dei Vigili del Fuoco.

4. L'uso di bracieri e caminetti nei giardini, nei cortili privati è consentito quando sono adottate tutte le cautele necessarie ad evitare pericolo o disturbo al vicinato.

5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento, quando il fatto non configuri reato, di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 17

Tutela delle aree verdi

1. Il presente articolo si applica alle aree verdi pubbliche e private ad uso pubblico.

2. Nelle aree verdi è vietato:

- a) provocare rumori molesti;
- b) calpestare aiuole di piante e fiori;
- c) strappare rami e cogliere fiori;
- d) danneggiare le piante ed i tappeti erbosi;
- e) circolare con veicoli a motore ad esclusione di quelli adibiti alle operazioni di manutenzione e vigilanza, se non con apposito permesso esposto, concesso dall'Amministrazione in casi particolari;
- f) spargere sostanze e liquidi dannosi per la vegetazione;
- g) manomettere le attrezzature installate;
- h) praticare attività sportive al di fuori dei luoghi a ciò riservati;
- i) immergersi nei laghi e nelle fontane;
- l) campeggiare e bivaccare;
- m) accedervi quando sono chiuse in tutto o in parte;
- n) occupare i tappeti erbosi durante le operazioni manutentive;
- o) condurre cani o altri animali liberi.

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 18

Distribuzione di materiale pubblicitario.

1. La distribuzione di materiale pubblicitario è ammessa solo nelle mani del destinatario o a domicilio.

2. E' vietato lanciare o abbandonare materiale pubblicitario su area pubblica.

3. E' vietato porre pubblicità commerciale sui veicoli in sosta.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00. Chi organizza il volantaggio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a 500,00.

Art. 19

Divieto d'esposizione

1. E' vietato, senza autorizzazione comunale, esporre su area aperta al pubblico transito o in vista dalla medesima targhe, iscrizioni, insegne, lapidi e cartelli.

2. Sono consentite deroghe in relazione all'esposizione negli ambiti silvo-pastorali di cartelli inerenti alla segnaletica direzionale ed informativa, nonché bacheche con annotazioni storiche, botaniche e faunistiche.

3. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 20

Divieti di manomissione

1. E' vietato coprire, spostare, guastare o sporcare targhe riportanti la denominazione delle vie o altre indicazioni di pubblica utilità, tabelle e piastrelle dei numeri civici, pennoni, corpi illuminanti e relativi sostegni, le attrezzature e giochi installati in piazze e parchi comunali ed ogni altra attrezzatura posta nell'ambito o a servizio d'aree adibite ad uso pubblico.

2. E' vietato sporcare, macchiare, guastare e colorare i muri degli edifici, qualsiasi altro manufatto, la pavimentazione stradale, porte ed infissi.

3. E' vietato scrivere e disegnare sui muri e su tutte le superfici ed infissi esterni.

4. L'Amministrazione comunale può cancellare, rimuovere o riparare avvisando con congruo anticipo i possessori degli immobili.

5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 ad euro 500,00.

6. Il trasgressore ripara integralmente i danni arrecati e li risarcisce.

7. Il trasgressore può riparare anche mediante il suo personale intervento di ripristino.

Le modalità di ripristino sono concordate con l'Amministrazione comunale.

Art. 21

Divieti d'utilizzo

1. E' vietato salire su monumenti, fontane, cancellate, muri di cinta, recinzioni e alberi o arrampicarsi all'esterno d'edifici pubblici e privati aggettanti su area pubblica, se non per eseguire operazioni di riparazione o manutenzione.

2. E' consentito prelevare acqua dalle fontane pubbliche con recipienti o con altri mezzi, se l'operazione non compromette il costante uso pubblico della risorsa idrica e le attrezzature usate non sono d'ostacolo o di pericolo per la circolazione stradale.

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 22

Conservazione e manutenzione d'edifici e manufatti

1. I proprietari d'edifici e manufatti antistanti aree pubbliche o adibite a pubblico transito o visibili dalle medesime aree conservano le facciate degli edifici e tutte le strutture fisse o mobili degli stessi e relative pertinenze in buono stato ai fini della sicurezza e salute pubbliche.

2. I proprietari e possessori d'edifici ripristinano con sollecitudine intonaci o cornicioni anche se solo parzialmente lesionati, tegole sporgenti, camini instabili, canali pluviali intasati o forati e tutte le cose che minaccino di cadere al suolo.

3. I proprietari e possessori d'edifici delimitano e segnalano la parte di struttura lesionata.

4. Gli interventi di recinzione in condizioni di emergenza sono ammessi senza preventiva concessione di occupazione suolo pubblico se è subito informato l'Ufficio Tecnico comunale e non è necessario sospendere la circolazione stradale. L'occupazione è regolarizzata nelle successive quarantotto ore.

5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa di una somma da € 100,00 ad € 500,00.

Art. 23

Numerazione civica

1. La numerazione civica è stabilita e gestita dal Comune in conformità alla specifica normativa e secondo criteri e modalità fissati dal Servizio preposto.

2. Le targhette di numerazione civica interna ed esterna sono acquisite presso gli uffici pubblici ed installate a cura e spese del proprietario. Il medesimo le mantiene in buono stato e ne assicura la visibilità dall'area di libero accesso, pubblica o privata.

3. In sede di prima applicazione del presente regolamento i proprietari d'immobili installano le targhette mancanti o ripristinano quelle usurate entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00. I trasgressori adempiono le disposizioni dei commi 2 e 3 entro sette giorni dalla contestazione dell'infrazione.

CAPO V

CURA DEGLI ANIMALI

Art. 24

Finalità ed ambito d'applicazione

1. Il Comune di Vigo di Cadore promuove il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.

2. Il presente capo non si applica:

a) alle attività economiche inerenti all'allevamento di animali o ad esso connesse;

b) alla detenzione di volatili ad uso venatorio autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;

c) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

Art. 25

Disposizioni e divieti generali

1. I detentori di animali di qualsiasi specie, in relazione alle circostanze concrete, assicurano il benessere degli animali ed adottano ogni precauzione idonea ad evitare pericolo, danno o disturbo alla collettività.

2. Gli animali, in rapporto alle dimensioni, alla forza ed al grado di aggressività, sono condotti da persone di condizione psico-fisica adeguata.

3. Nei luoghi privati, gli animali possono essere lasciati liberi se un'idonea recinzione impedisce qualsiasi interferenza dei

medesimi con chiunque transiti su aree limitrofe adibite a pubblico transito.

4. Il detentore di animali, qualora, nonostante l'idonea recinzione, gli animali da area privata disturbino o spaventino chi percorre le aree limitrofe adibite a pubblico transito, installa opportune barriere oscuranti.

5. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale ed è punito secondo la legge nazionale, anche penale.

6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00, salvo che secondo la legge nazionale il fatto non sia previsto come reato.

Art. 26

Uso di sostanze velenose

1. E' vietato spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono escluse le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e le campagne antirabiche.

2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00, salvo che il fatto costituisca reato.

Art. 27

Pulizia di luoghi pubblici

1. Chiunque conduca un animale su aree pubbliche o aperte al pubblico nei centri abitati porta con sé sacchetti e paletta, o qualunque strumento equipollente adeguati alle dimensioni degli animali per la rimozione delle loro feci. L'attrezzatura è mostrata a richiesta degli organi di vigilanza.

2. I detentori di animali rimuovono le feci prodotte dai medesimi con le attrezzature di cui al comma precedente.

3. I contenitori usati sono depositati ben chiusi nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani o nei cestini stradali.

4. E' vietato consentire ad animali di urinare su edifici, monumenti, veicoli in sosta e nelle aiuole dei parchi pubblici.

5. Non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo gli animali condotti da disabili e dalle forze di polizia.

6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 28

Disturbo da animali

1. I detentori di animali adottano tutti gli opportuni provvedimenti per evitare qualsiasi disturbo alla collettività.

2. E' vietato detenere nel centro abitato animali che producano rumori o odori tali da arrecare gravi e ripetuti inconvenienti.

3. Qualora si accerti che la presenza di animali, anche se detenuti su proprietà privata, provoca inconvenienti igienici può, su parere dell'ASL, ordinarne l'allontanamento.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 29

Cani

1. I cani sono condotti:

- a) al guinzaglio nei locali pubblici;
- b) al guinzaglio lungo vie ed altri luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- c) al guinzaglio lungo vie e luoghi pubblici o aperti al pubblico in situazioni di affollamento nelle quali non sia possibile evitare il contatto con persone.

2. Ai cani, accompagnati dal loro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e d'uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, salvo divieto reso palese con idonea segnaletica.

3. E' vietato l'accesso ai cani:

- a) in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini;
- b) nelle scuole e loro pertinenze funzionali se non è giustificato da scopi didattici;
- c) in luoghi di cura, fatti salvi gli ambulatori veterinari e i luoghi ove è praticata la pet-therapy;
- d) nei luoghi di culto.

4. I cani accedono a tutti i luoghi aperti al pubblico, fatta eccezione per quelli in cui l'accesso è vietato da altre norme o da specifica determinazione dell'esercente resa palese al pubblico tramite avviso ben visibile.

5. I detentori iscrivono i loro cani all'anagrafe canina e effettuano tutte le vaccinazioni o altre prestazioni mediche come previste dalla legge, quale a titolo esemplificativo, ma non esaustivo la profilassi antirabica.

6. Quando non è possibile individuarne il proprietario, il cane vagante su area pubblica o aperta al pubblico è catturato e dato in custodia al rifugio per animali randagi, dopo i previsti controlli sanitari.

7. I cani impiegati nella pastorizia per radunare il bestiame ed i cani da caccia nelle località fuori del centro abitato, quando in epoca consentita sono accompagnati dal detentore autorizzato alla pratica venatoria e si trovino nell'atto di caccia, circolano senza guinzaglio e museruola.

8. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

Art. 30

Gatti

1. Si intende per "gatto libero" il gatto non di proprietà che vive costantemente in stato di libertà sul territorio.

2. I gatti liberi e le colonie feline sono protetti ai sensi della L.R. 60/1993 e tutelati dal Comune.

3. Chiunque si occupi dell'alimentazione dei gatti deve rispettare le norme riferite all'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo dopo ogni pasto alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

4. Per quanto si riferisce alle colonie feline:

- a) spetta all'Azienda ULSS di competenza la programmazione del controllo delle nascite, nonché l'identificazione delle colonie stesse;
- b) previo accordo con i Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS di competenza, gli enti, le associazioni iscritte all'albo regionale o i singoli cittadini possono avere in gestione le colonie feline, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza;
- c) le colonie feline non possono essere spostate dal loro habitat: eventuali trasferimenti potranno essere effettuati esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Servizio Veterinario.

5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

CAPO VI

TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO E DALLE IMMISSIONI FASTIDIOSE

Art. 31

Vigilanza

1. L'Amministrazione Comunale, per la parte di sua competenza, controlla le attività produttive e di servizio nelle quali sono utilizzati macchinari o strumenti rumorosi o sono prodotte vibrazioni, polveri e odori.
2. L'Amministrazione comunale, se accerta disturbi ai cittadini o danni all'ambiente, impartisce idonee prescrizioni.
3. Qualora non si ottemperi alle prescrizioni dell'Amministrazione comunale o non sia praticabile alcuna soluzione tecnica è ordinata la limitazione dell'attività e, nei casi più gravi, la sua cessazione.

Art. 32

Limiti temporali per l'esercizio di attività

1. Qualsiasi attività produttiva comportante la diffusione di rumori, vibrazioni, odori o polveri, qualora non già diversamente disposto, è sospesa dalle ore dodici alle ore tredici e dalle ore ventidue alle ore sette del giorno successivo. E' escluso l'esercizio degli impianti di irrigazione ed antibrina utilizzati nelle attività agricole.
2. L'Amministrazione comunale autorizza eventuali deroghe.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 33

Rumori e vibrazioni da attività domestiche

1. L'uso nelle abitazioni di elettrodomestici e altri strumenti che trasmettono vibrazioni significativamente percepibili presso un novero rilevante di abitazioni contigue è sospeso dalle ore ventitre alle ore sei del giorno successivo.

2. Gli apparecchi di diffusione vocale e sonora sono utilizzati solo in ambiente chiuso.

3. L'uso di strumenti musicali all'interno di abitazioni è consentito dalle ore otto alle ore venti.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 200,00.

Art. 34

Esercizi pubblici e attività commerciali

1. Negli esercizi pubblici e nelle attività commerciali gli apparecchi di diffusione vocale e sonora, con o senza amplificazione, sono utilizzati solo in ambiente chiuso.

2. Il funzionamento di giochi elettronici, campi di bowling e di bocce e altri intrattenimenti rumorosi all'esterno di esercizi pubblici è sempre consentito dalle ore nove alle ore dodici e dalle ore quindici alle ore ventitré. L'Amministrazione comunale concede deroghe motivate.

3. Il gestore di pubblico esercizio, se la somministrazione e l'intrattenimento avviene anche in ambiente esterno, informa i clienti dell'obbligo di non tenere comportamenti lesivi della pubblica quiete e segnala l'eventuale protrazione di detti comportamenti alle forze di polizia.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 35

Rumore ed inquinamento da veicoli a motore

1. I conducenti di veicoli a motore, qualora si fermano per più di cinque minuti, spengono il motore.

2. Gli impianti di diffusione vocale o musicale installati a bordo d'autoveicoli sono utilizzati in modo che il suono da loro prodotto non si propaghi all'esterno dell'abitacolo.

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 200,00.

Art. 36

Dispositivi acustici antifurto installati negli edifici

1. I dispositivi acustici antifurto installati in edifici sono regolati in modo che la durata del segnale acustico di allarme non superi complessivamente i cinque minuti.

2. Chi viola la disposizione del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 37

Uso di petardi e materiali pirotecnici

1. Petardi e materiali pirotecnici sono usati con modalità tali da non compromettere l'incolumità delle persone.

2. E' vietato usare o lanciare petardi e materiali pirotecnici in presenza di persone e di animali.

3. L'uso di petardi e materiali pirotecnici è ammesso dalle ore nove alle dodici e dalle ore quindici alle ore venti, salva la deroga dalle ore zero alle ore sei del primo gennaio.

Il presente comma non si applica alle attività connesse ai "fuochi d'artificio classificati".

4. E' vietato lanciare o usare oggetti e sostanze atte ad offendere o danneggiare persone e cose.

5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 38

Giochi rumorosi

1. Tutti i giochi rumorosi sono sospesi nelle fasce orarie dalle ore dodici alle ore quindici e dalle ore ventitré alle ore nove ad eccezione di:

a) quelli rientranti nell'attività scolastica;

b) quelli praticati nell'ambito di parchi e giardini pubblici ed impianti sportivi.

2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 200,00.

CAPO VII

ATTIVITÀ AGRICOLA

Art. 39

Norme per l'utilizzo di agrofarmaci

1. E' consentito l'utilizzo di agrofarmaci esclusivamente per scopi agricoli ed ornamentali, nel rispetto della pubblica incolumità e della proprietà privata ed attenendosi scrupolosamente alle indicazioni espresse sull'etichetta di ciascuna confezione, soprattutto rispettando dosaggi e tempi di carenza.

2. E' vietato l'uso di insetticidi, acaricidi e diserbanti durante la fioritura dei frutteti o di altre culture nelle aree limitrofe.

3. E' vietato raggiungere con le miscele antiparassitarie, in sede di preparazione e di irrorazione, edifici pubblici o privati e luoghi pubblici.

4. I trattamenti sono effettuati nella situazione di calma di vento.

5. E' ammesso l'utilizzo di atomizzatori e nebulizzatori solo a distanza superiore a trenta metri da abitazioni, edifici o luoghi pubblici e altri fondi privati. A distanza minore di trenta metri è ammesso il trattamento solo con mezzi manuali (lance), indirizzando il getto verso il fondo agricolo o utilizzando la modalità del trattamento localizzato.

6. E' obbligatorio controllare accuratamente lo stato e mantenere efficienti le chiusure e le condutture (rubinetti, giunti, ecc.) delle macchine usate.

7. Durante le operazioni a scopo agricolo, il getto non deve raggiungere persone o mezzi lungo strade, ferrovie, piste ciclabili e passaggi pedonali. Qualora vi sia tale rischio, il trattamento è temporaneamente interrotto.

8. Le miscele sono preparate in luoghi appositamente attrezzati per il riempimento degli atomizzatori.

9. E' vietato preparare miscele in fontane, corsi d'acqua, pozzi ed opere di presa di acquedotti ed in prossimità dei medesimi.

10. E' vietato il lavaggio delle attrezzature impiegate per l'irrorazione nei luoghi indicati al comma precedente e comunque laddove vi sia il rischio di contaminare falde o corpi idrici destinati all'approvvigionamento idro-potabile. E' proibita la formazione di pozzanghere.

11. I prodotti antiparassitari e fitosanitari sono conservati in idonei bacini di contenimento.

12. Gli involucri dei prodotti non devono essere dispersi nell'ambiente ma raccolti attraverso appositi contenitori e conferiti secondo la normativa vigente.

13. E' vietata la diffusione di agrofarmaci con mezzi aerei.

14. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 500,00, salvo che il medesimo non sia sanzionato più severamente dalla normativa nazionale o regionale di riferimento.

Art. 40

Norme di prevenzione e protezione individuale

1. I presidi sanitari utilizzati in agricoltura sono conservati nelle confezioni originali in locali o armadi chiusi a chiave, non raggiungibili da bambini, da estranei o da animali e lontani da cucine, dispense e depositi di prodotti destinati all'alimentazione umana e animale.

2. I recipienti per la preparazione dei prodotti sono usati esclusivamente per tale scopo.

3. Gli antiparassitari agricoli non sono usati per combattere i parassiti dell'uomo o degli animali.

4. In fase di preparazione e di irrorazione si usano idonei mezzi di protezione individuale.

5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 500,00.

Art. 41

Allontanamento di volatili

1. L'impiego di dispositivi rumorosi e automatici per l'allontanamento di volatili è consentito ad una distanza superiore a trecento metri da edifici abitati e comunque con modalità tali da non arrecare grave pregiudizio ai cittadini.

2. L'utilizzo di tali strumenti è consentito dalle ore sette alle ore ventuno.

3. Essi sono utilizzati programmando un intervallo di non meno di cinque minuti tra le emissioni sonore.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 42

Apicoltura

1. Ciascun alveare, componente un apiario, è collocato a non meno di dieci metri dalla direzione di sortita delle api, e non a meno di due metri nelle altre direzioni rispetto:

- a) ai confini di proprietà;
- b) agli edifici di civile abitazione;

c) agli opifici nei quali una o più persone svolgono la propria attività, anche se temporaneamente;

d) alle strade di pubblico transito.

2. L'apicoltore non rispetta tali distanze se tra l'apiario e gli oggetti di cui al comma 1 esistono dislivelli di almeno due metri o sono interposti impedimenti al volo delle api quali muri, siepi od altri ripari senza soluzioni di continuità. Gli impedimenti al volo delle api hanno altezza non inferiore ai due metri e sono distanti due metri da ogni estremità dell'apiario.

3. Gli apiari posti in prossimità d'abitazioni o edifici ad uso collettivo sono recintati.

4. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

CAPO VIII

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 43

Mezzi mobili a scopo abitativo

1. Sul territorio comunale è vietato insediare a scopo abitativo strutture quali, esemplificando, tende, caravan, autocaravan o altri mezzi di soggiorno mobili, fuori dei complessi ricettivi turistici o dai campeggi mobili autorizzati, ad eccezione dei seguenti casi:

a) insediamenti singoli occasionali, per un periodo non eccedente le ventiquattro ore, in zone dove non sia espressamente vietato;

b) insediamenti su aree private, in stretta vicinanza a case di abitazione, destinati ad ospitare occasionalmente e gratuitamente parenti e affini del possessore dell'abitazione medesima;

c) in occasione di eventi sul territorio e col benessere dell'Amministrazione.

2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 44

Norme di convivenza

1. E' vietato sul territorio comunale:

a) sedere, sdraiarsi per terra sulle strade e loro pertinenze e su aree a pubblico transito;

b) sdraiarsi sulle panchine e su altre strutture destinate alla generalità dei cittadini;

c) rimuovere, spostare o manomettere panchine, fioriere e altre strutture poste a servizio dei cittadini su area pubblica;

d) impedire il transito su percorsi e strutture realizzate per il superamento delle barriere architettoniche;

e) mendicare nelle fiere e nei mercati, davanti a edifici pubblici, ospedali, scuole, case di cura, luoghi di culto o destinati alla memoria dei defunti;

f) sporcare i gabinetti pubblici;

g) soddisfare i propri bisogni corporali al di fuori dei servizi igienici, o, laddove questi non esistano, in luoghi non appartati;

- h) immergersi, lavarsi, lavare animali, panni o altri oggetti alle fontane pubbliche, come pure versare o far schizzare l'acqua delle medesime sul suolo o addosso ai passanti;
- i) lavare veicoli al di fuori delle aree appositamente attrezzate;
- l) esporre oggetti bagnati o innaffiare fiori o piante su terrazzi, balconi, davanzali aggettanti su aree pubbliche senza adottare le opportune precauzioni per evitare lo stillicidio;
- m) sbattere panni, tappeti, stuoie o altri oggetti polverosi da finestre, balconi, poggiali, ecc. di edifici che si affaccino su aree aperte al pubblico transito;
- n) esporre o stendere coperte, lenzuola, panni, biancheria, vestiti, ecc., sulle facciate di edifici aggettanti su aree aperte al pubblico transito, in modo tale da ledere il decoro urbano;
- o) per i maggiori di anni sedici utilizzare gli impianti e le attrezzature destinate al gioco dei bambini;
- p) utilizzare gli impianti e le attrezzature ludico - ricreative e sportive in modo difforme da quanto stabilito dall'Amministrazione comunale.

2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una da € 25,00 ad € 300,00.

Art. 45

Boschi, prati e pascoli di proprietà comunale

1. Nei boschi, nei prati e nei pascoli di proprietà comunale è vietato:

- a) accedere e sostare con veicoli a motore;
- b) installare tende, caravan, autocaravan e ogni altra struttura di qualsivoglia materiale e per qualsiasi finalità.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano durante le operazioni di protezione civile, polizia forestale e venatoria nonché di soccorso.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 200,00.

Art. 46

Abrogazioni

1. Si intendono abrogate tutte le disposizioni configgenti con il presente regolamento e previste da norme di pari rango.